



# COMUNE DI SAN CLEMENTE

Provincia di Rimini

Piazza Mazzini n.12 - CAP 47832 - Tel. 0541/862004/5 - Fax 0541/980710  
<http://www.sanclemente.it> ----- E-mail: [mail@sanclemente.it](mailto:mail@sanclemente.it)



## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 35 di reg.            OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE DEGLI  
Del                            IMPIANTI PUBBLICITARI.  
14/06/2005

L'anno duemilacinque il giorno quattordici del mese di giugno, alle ore 21.00 nell'apposita sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria e in seduta pubblica di prima convocazione, previo avviso scritto notificato in tempo utile ai consiglieri.

Risultano all'appello:

	P A			P A	
<i>D'ANDREA CRHISTIAN</i>	X		<i>FERMI FEDERICA</i>	X	
<i>GUIDUCCI MARIANO</i>	X		<i>BALDISSERRA ALBERTO</i>		
<i>GAIA CORRADO</i>			<i>PRATELLI CRHISTIAN</i>	X	
<i>CERRI LUCA</i>	X		<i>FALCINELLI PIERINO</i>	X	
<i>BERNARDI MASSIMO</i>	X		<i>BUGLI JACOPO</i>	X	
<i>CECCHINI MIRNA</i>	X		<i>DEL VECCHIO MASSIMO</i>		
<i>BELLINI LUCIO</i>	X		<i>MASINI STEFANIA</i>		
<i>D'ERASMO FABIO</i>	X		<i>TENTI ANDREA</i>		X*
<i>MATERA ANTONIO</i>	X				

" Assenti giustificati: Masini Stefania, Tenti Andrea; \*

i Gaia Corrado entra alle 21.20;

" Del Vecchio Massimo entra alle 21.40;

\* Baldisserra Alberto esce alla 22.55.

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Presidente del Consiglio Comunale sig. Luca Cerri.

Partecipa il vice segretario comunale dott. Di Pasqua Gioacchino, anche con funzioni di verbalizzazione.

Vengono designati scrutatori i signori consiglieri: Fermi Federica, Matera Antonio, Bugli Jacopo.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione, corredata dai pareri resi ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n.267;

Sentita la relazione della Consigliere delegata Fermi Federica, che illustra il contenuto del provvedimento;

Sentita la discussione nel corso della quale intervengono i consiglieri:

Il Sindaco: comunica che per il Comune questa è una novità, in quanto non esisteva un regolamento tipo. La Giunta Comunale emanerà direttive di comportamento affinché possa essere rispettato.

Con voti favorevoli n.11, astenuti n.3 (Falcinelli, Del Vecchio e Sugli), contrari nessuno, resi per alzata di mano

DELIBERA

Di approvare integralmente la proposta di deliberazione, con relativo allegato.

## **PROPOSTA DI DELIBERAZIONE**

**PROPONENTE:** Area Fiscale — Tributaria

Visto il Nuovo Codice della Strada approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto altresì il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495, così come modificato dai D.P.R. 16 settembre 1996 n. 610;

Dato atto che l'art. 23 del Nuovo Codice della Strada e gli artt. 47 e segg. del Regolamento di esecuzione ed attuazione disciplinano, fra le altre cose, la pubblicità sulle strade;

Considerato che l'art. 15.10 del vigente Regolamento Edilizio Comunale prevede la possibilità di installare insegne, cartelli pubblicitari, ecc., senza invero fornire dettagliate prescrizioni di merito nel rispetto del Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento di attuazione;

Ritenuto pertanto necessario fornire, agli uffici competenti, direttive e modalità necessarie affinché si proceda al rilascio delle autorizzazioni all'installazione di impianti e mezzi pubblicitari, in conformità a quanto prevedono le predette fonti normative;

Vista la proposta di regolamento allegata al presente atto sotto la lettera "A", recante "Regolamento degli impianti e mezzi pubblicitari";

Visto l'art. 42 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, che attribuisce al *Consiglio Comunale* la competenza per l'adozione del suddetto regolamento;

### **PROPONE**

1. Di approvare il Regolamento degli impianti e mezzi pubblicitari, nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera "A";
2. Di individuare, nell'Ufficio Urbanistica, l'ufficio destinatario delle domande di cui al predetto Regolamento e competente al rilascio della relativa autorizzazione.
3. Di dare atto, altresì, che per quanto non previsto dal presente regolamento, trovano applicazione le norme di legge generali e speciali, specificando che le norme sopravvenute, se di rango superiore, si intendono immediatamente applicabili qualora materie oggetto del regolamento in contrasto con esse.

# REGOLAMENTO COMUNALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

## Approvato dal C.C. con del. N.35del 14 14/06/2005

### INDICE

#### **Capo I — Norme generali**

Art. 1. oggetto del Regolamento	pag. 1
Art. 2. definizioni	" 1
Art. 3. ambito di applicazione	"2
Art. 4. altre attività pubblicitarie soggette a particolare regolamentazione	"2

#### **Capo II — Pubblicità fissa**

Art. 5: domanda di autorizzazione	pag. 2
Art. 6. istruttoria e rilascio dell'autorizzazione	" 3
Art. 7: collocazione.— ubicazione — distanze	" 4
Art. 8. collocazione in zone speciali	" 5
Art. 9. dimensioni degli impianti pubblicitari dentro i centri abitati	"5
Art. 10. caratteristiche	"6
Art. 11. mezzi pubblicitari abbinati a servizi	"6

#### **Capo III — Pubblicità temporanea**

Art. 12. definizione di pubblicità temporanea	pag. 7
Art. 13. autorizzazione per pubblicità temporanea	"7
Art. 14. limiti e divieti relativi alla pubblicità temporanea	" 8
Art. 15: divieto di volantinaggio	" 8

#### **Capo IV— Norme finali**

Art. 16. obblighi — vigilanza — sanzioni	pag. 8
Art. 17. norme finali e transitorie	"9

## *Capo I — Norme generali*

### *Art 1. Oggetto del Regolamento*

Il presente regolamento disciplina la posa di insegne di esercizio, cartelli ed altri mezzi pubblicitari comunque denominati ad integrazione ed esecuzione di quanto previsto dal Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione.

### *Art 2. Definizioni*

#### **Insegna di esercizio:**

la scritta in caratteri alfanumerici completata eventualmente da simboli e marchi realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa, può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.

#### **Preinsegna:**

la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce supportata da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km, non può essere luminosa né per luce propria né per luce indiretta.

#### **Sorgente luminosa:**

qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare illumina aree, fabbricati monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali:

#### **Cartello:**

manufatto bidimensionale, supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi ecc. può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

#### **Striscione, locandina o stendardo:**

elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa può essere luminoso per luce indiretta. La locandina, se posizionata sul terreno può essere realizzata anche in materiale rigido.

#### **Segno orizzontale reclamistico:**

riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive di scritte in caratteri alfanumerici di simboli e marchi finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari e propagandistici.

#### **Impianto di pubblicità o propaganda:**

qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti.

### **Art.3. Ambito di applicazione**

Il presente regolamento si applica a tutto il territorio comunale fatte salve le particolari disposizioni di cui al successivo art.8.

Lo stesso non si applica:

- a) alle forme di pubblicità eseguite all'interno di edifici o di attività a condizione che la collocazione delle stesse non siano visibili dall'esterno;
- b) alle targhe professionali o equiparabili (qualificazioni alberghiere targhe indicanti luoghi di interesse pubblico) poste all'ingresso della sede di attività, purchè per dimensione e contenuto non si configurino con insegna pubblicitaria e comunque con superficie a 0,20 mq., nonché alle decorazioni grafiche applicate alle vetrate per motivi ornamentali o al fine di renderle riconoscibili per la sicurezza delle persone.

### **Art.4. Altre attività pubblicitarie soggette a particolare regolamentazione**

1. La effettuazione di particolari forme di pubblicità soggetta a specifica regolamentazione, è disciplinata secondo le disposizioni del presente Regolamento.
2. Costituiscono forme particolari di pubblicità.
  - a) pubblicità temporanea;
  - b) pubblicità fonica o sonora;
  - c) pubblicità sui veicoli
  - d) volantaggi o similari;
  - e) sorgenti luminose e proiezioni luminose;
  - f) segnaletica stradale pubblicitaria;
  - g) pubblicità sanitaria;
  - h) targhe.

## **Capo II — Pubblicità fissa**

### **Art.5. Domanda di autorizzazione**

1. Chiunque intenda installare, ripristinare o modificare impianti ed altri mezzi pubblicitari di qualsiasi tipo, escluso i cartelli di cantiere, dovrà richiedere ed ottenere apposita autorizzazione al Comune.
2. Gli interessati devono inoltrare specifica domanda all'ufficio urbanistica in carta legale contenente le seguenti indicazioni.
  - generalità. residenza e c.f. del richiedente e dichiarazione dell'attività autorizzata; strada o piazza e n.civico relativi alla collocazione;
  - ragione sociale e sede della ditta installatrice nonché il relativo numero di codice fiscale o partita I.V.A. o numero di iscrizione alla C.C.I.A.A.;
  - generalità del proprietario del suolo o dell'immobile su cui l'impianto sarà installato se non di propria proprietà.

4. Per i nuovi impianti utilizzanti energia elettrica, ad installazione avvenuta, dovrà essere depositata presso l'Ufficio preposto idonea certificazione ai sensi dell'art.7 del Regolamento di attuazione della L. 5 marzo 1990 n. 46, approvato dal D.P.R. 6 dicembre 1991 n.447, (certificato di regolare esecuzione del tecnico installatore) **pena la revoca dell'autorizzazione dopo l'installazione del manufatto.**
5. L'Autorizzazione ha validità per tre anni ai sensi dell'art.53 – 6° comma – del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada ed è rinnovabile a semplice richiesta mediante rilascio del rinnovo dell'atto originario previo pagamento dei corrispettivi dovuti salvo rinuncia dell'interessato o revoca ai sensi dell'art.27 del C.d.S..
6. Per il rinnovo dell'autorizzazione pari al periodo di validità indicato sarà sufficiente un'istanza al Comune contenente la dichiarazione di conferma delle caratteristiche dell'impianto documentate e dichiarate al momento della prima autorizzazione con il pagamento in unica soluzione del corrispettivo per il rilascio di cui al presente articolo.

**Art.7 Collocazione – ubicazione – distanze**

1. La collocazione degli impianti ed altri mezzi pubblicitari di cui al presente Regolamento è ammessa su suolo privato nel rispetto delle norme relative al posizionamento degli stessi di cui agli artt. 51 e 52 del regolamento di Esecuzione del C.d.S. nonché del presente Regolamento. Può essere consentita anche su suolo pubblico sulla base di specifici progetti di riordino della cartellonistica in essere approvati dalla Giunta Comunale.  
Gli impianti pubblicitari potranno essere installati anche su terreni che non siano di pertinenza dell'attività facendo riferimento al fronte di attività ivi esistente resosi disponibile ad ospitare l'impianto.
2. **E' di regola inibita la collocazione di striscioni pubblicitari collocati nelle strade da lato a lato salvo esplicita autorizzazione della Giunta.**
3. All'interno della zona omogenea A Centro storico, come definita dal PRG/V nonché in aiuole fioriere parchi pubblici rotonde ecc. il posizionamento di impianti ed altri mezzi pubblicitari non è consentito né per quanto riguarda la pubblicità fissa né per quella temporanea. Il Comune potrà, nel rispetto delle normative di legge, concedere l'uso di aree verdi nonché rotatorie, spartitraffico, fioriere, paline e segnaletica di arredo sulla base di idonei contratti di gestione delle stesse.  
Il posizionamento di impianti ed altri mezzi pubblicitari può essere consentito in aree e spazi di proprietà privata purché:
  - a)-collocati perpendicolarmente al senso di marcia dei veicoli, secondo le disposizioni di cui all'art.51 del regolamento es. del C.d.s., nonché a distanza non inferiore a Mt. 1,50 dal limite della carreggiata e comunque al di fuori del marciapiede;
  - b)-collocati parallelamente al senso di marcia dei veicoli in aderenza ai fabbricati ovvero ad una distanza non inferiore a Mt.1,50 dal limite della carreggiata e comunque al di fuori del marciapiede;
  - c)-vengono osservate le seguenti distanze minime:
    - Mt. 15 prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
    - Mt. 10 dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione
    - Mt. 10 prima dei segnali di indicazioni;
    - Mt. 10 dopo i segnali di indicazioni
    - Mt. 15 prima delle intersezioni (incroci);
    - Mt. 10 dopo le intersezioni (incroci);
    - Mt. 15 dal punto di tangenza delle curve orizzontali;

- Mt. 10 dagli imbocchi delle gallerie o sottopassi stradali o ferroviari;  
Mt. 20 dal vertice dei raccordi verticali concavi e convessi (cunette o dossi); Mt.  
15 dagli impianti semaforici;  
Mt. 8 dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari nel senso di marcia dei veicoli.
4. Le distanze di cui sopra non si applicano agli impianti installati parallelamente ed in  
aderenza ai **fabbricati**.

#### **Art.8 Collocazione in zone speciali**

1. Sono considerate "zone speciali" le seguenti aree.

a) Zone artigianali/Commerciali come espressamente indicate dal PRG vigente (Zone D del PRG);

b)- Zone di particolare interesse

In dette zone valgono le seguenti prescrizioni:

##### **1) Zone artigianali e Commerciali**

- potranno essere consentiti su apposita richiesta, impianti e mezzi anche in deroga al presente Regolamento per dimensioni e superfici da valutarsi caso per caso, semprechè siano garantite le esigenze di sicurezza della circolazione acquisiti i pareri del servizio preposto, sentita la Giunta Comunale;

##### **2) Zone di particolare interesse**

- dette zone, ai fini del presente Regolamento, potranno essere individuate come tali dalla Giunta Comunale.

In tali zone potranno essere consentiti impianti e mezzi anche in deroga al presente

Regolamento per dimensioni e superfici da valutarsi caso per caso semprechè siano garantite le esigenze di sicurezza della circolazione, sentita la Giunta Comunale.

1. Nelle isole di traffico, come definite dall'art.3 del C.d.S., sui bordi dei marciapiedi e dei cigli stradali è vietata la collocazione di qualsiasi impianto o mezzo pubblicitario

#### **Art 9 Dimensioni degli impianti pubblicitari nei centri abitati**

1. Per gli impianti pubblicitari installati nei centri abitati ai sensi dell'art. 48 comma 1, del regolamento di esecuzione al C.d.S., si osservano le seguenti dimensioni conformemente al citato art. 48:

2. a) se collocati lungo le strade parallelamente al senso di marcia dei veicoli, o in aderenza ai fabbricati si osservano le seguenti dimensioni massime a seconda della distanza dal limite della sede stradale.

da Mt. 0,00 a Mt. 5,00 metri quadrati 6 (sei);

da Mt. 5,01 a Mt. 10,00. metri quadrati 10,00 (dieci)

oltre mt. 10,00. metri quadrati 20 (venti);

b) se collocati lungo le strade, perpendicolarmente al senso di marcia dei veicoli:

da Mt. =00 a Mt. 5,00. metri quadrati 6 (sei); oltre Mt. 5,00. metri quadrati 10,00 (dieci).

3. Qualora le insegne di esercizio siano poste parallelamente al senso di marcia e la superficie della facciata dell'edificio sia superiore a 100 mq. La dimensione dell'insegna di esercizio potrà essere incrementata nella misura del 10% della superficie della facciata.



4. Nell'ambito dei cantieri edili regolarmente autorizzati ai sensi delle vigenti normative qualora il cartello di cantiere prescritto dall'art.4 della L. 47/1985 contenga anche messaggi pubblicitari relativi all'intervento edilizio in corso lo stesso cartello può essere autorizzato in deroga ai limiti dimensionali fissati nel presente articolo ferma restando la salvaguardia della sicurezza stradale.
5. Per gli impianti pubblicitari recanti i messaggi di più di due attività potranno essere consentite dimensioni in deroga ai limiti di cui al comma 1.

#### ***Art 10 Caratteristiche***

- I. Gli impianti e gli altri mezzi pubblicitari devono essere realizzati secondo quanto prescritto dagli artt.49 e 50 del regolamento di esecuzione del Codice della strada, modificati dagli artt. 39 e 40 del DPR 16 settembre 1996 n.610, per forma colori e disegno non debbono ingenerare confusione con la segnaletica stradale ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada, né costituire ostacolo o impedimento alla circolazione di persone.
2. Sono vietati gli impianti ed i mezzi pubblicitari rifrangenti o luminosi che abbiano intensità luminosa superiore a 150 candele per mq. o che comunque possano produrre abbagliamento e non sono consentite sagome irregolari o aventi forma di disco e triangolo.
3. Per gli impianti ed i mezzi luminosi è vietata l'intermittenza o l'alternanza di luci o colori e sono vietati messaggi pubblicitari che abbiano un contenuto, significato o fine in contrasto con norme di legge o di regolamento.
4. Su ogni impianto pubblicitario autorizzato ai sensi dell'art.23 del Codice della Strada deve essere apposta una targhetta di identificazione, così come disposto dall'art.55 del Regolamento di Esecuzione del C.D.S. sulla quale sono riportati i seguenti dati.
  - a) amministrazione rilasciante;
  - b) soggetto titolare;
  - c) numero dell'autorizzazione;
  - d) progressiva chilometrica del punto di installazione;
  - e) data di scadenza.
5. Per i mezzi pubblicitari per i quali risulti difficoltosa l'applicazione di targhette, è ammesso che i suddetti dati siano riportati con scritte a carattere indelebile. La targhetta o la scritta devono essere sostituite ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogni qualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di esse riportati.

#### ***Art 11 Mezzi pubblicitari abbinati a servizi***

1. Nel caso di insegne o mezzi pubblicitari abbinati alla prestazione di servizi per gli utenti della strada (es.: orologi contenitori rifiuti, panchine, transenne, paline e pensiline di fermata autobus ecc.) con superficie inferiore a mq.3 nei centri abitati non si applicano le distanze previste dagli artt.7 e 9 del presente regolamento.

2. E' vietata la collocazione di messaggi pubblicitari situati in corrispondenza delle intersezioni.

### *Capo III — Pubblicità temporanea*

#### *Art.12 Definizione di pubblicità temporanea*

1. E' definita "Pubblicità Temporanea" la pubblicità effettuata con mezzi pubblicitari, come definiti dall'art.47 commi 5 e 6 del DPR 16/12/1992 n.495 e successive modifiche ed integrazioni – Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, di seguito indicati.
  - a) striscione;
  - b) locandina
  - c) stendardo o bandiera;
  - d) segnale orizzontale reclamistico;
  - e) cartello o plancia;
2. La apposizione dei segni orizzontali reclamistici di cui alla precedente lettera d) è disciplinata ai sensi dell'art.51, comma 9 del Regolamento di Esecuzione del Codice della strada.
3. La installazione di mezzi pubblicitari di cui alle precedenti lettere a), b), c), è disciplinata ai sensi dell'art.51 comma 10 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, ad eccezione della distanza dagli altri cartelli pubblicitari che dovrà essere **di Mt.8.**

#### *Art.13 Autorizzazione per pubblicità temporanea*

1. Nel caso di pubblicità temporanea costituita da. segni orizzontali reclamistici, striscioni locandine, stendardi e plance, si applicano le disposizioni di cui all'art.51 del Regolamento es. del Codice della Strada sostituito dall'art.41 del DPR 16/09/1996, n.610.
2. La richiesta dell'interessato, da presentarsi almeno 10 giorni prima del previsto posizionamento, al Comando di Polizia Municipale, deve essere corredata da.
  - a) planimetria con indicazione del sito;
  - b) relazione con breve descrizione dei materiali, colori, forme ecc.;
  - c) bozzetto con dimensioni;
  - d) autodichiarazione per stabilità, ove necessaria per il tipo di mezzo pubblicitario utilizzato.
3. L'Ufficio preposto provvederà all'istruttoria ed al rilascio dell'autorizzazione, secondo le direttive vigenti dell' Amministrazione Comunale e nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.
4. Per il rilascio dell'autorizzazione l'interessato dovrà versare, oltre a quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di imposta sulla pubblicità ed eventuali tasse di occupazione del suolo pubblico, il corrispettivo per diritti di spese di sopralluogo.

#### **Art.14 Limiti e divieti relativi alla pubblicità temporanea**

1. Ai sensi del comma 2°, dell'art.3 del D.Lgs 507/93, sono stabiliti i seguenti limiti e divieti.
  - a) la pubblicità effettuata mediante striscioni è consentita quando non arreca danno al decoro o alla sicurezza stradale;
  - b) gli striscioni possono essere fissati solo ad appositi ancoraggi a ciò predisposti. è vietato in ogni caso l'ancoraggio degli striscioni a supporti come pali della luce, semafori, impianti di arredo urbano e stradale, altri impianti di pubblicità, monumenti ecc.;
2. L'autorizzazione per la pubblicità temporanea da effettuarsi con i mezzi di cui all'art.12 può essere rilasciata per il numero massimo di 20 (venti) mezzi per installazione.

#### **Art.15 Divieto di volantinaggio**

1. In analogia al divieto di lancio di manifestini o altro materiale pubblicitario stabilito nel vigente Regolamento Comunale, per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità ai sensi del D.Lgs.507/93 è vietata, su tutto il territorio comunale, la effettuazione di attività di volantinaggio mediante l'abbandono in luoghi all'aperto di volantini in assenza di persona, come ad esempio i volantini che vengono lasciati sul parabrezza delle auto o casi analoghi.

#### **Art.16 Obblighi — Vigilanza — Sanzioni**

1. Il titolare dell'autorizzazione oltre agli obblighi previsti dall'art.54 del regolamento es. del C.d.S., è tenuto a richiedere l'eventuale rinnovo dell'autorizzazione o a comunicare l'eventuale rinuncia allo stesso prima del 60° (sessantesimo) giorno antecedente la scadenza.
2. La vigilanza sulla materia disciplinata dal presente Regolamento al personale la P.M. ed a quello degli uffici comunali (edilizia privata e LL.PP.-viabilità) fatte salve le competenze di altri organi ed enti interessati.

Le spese sostenute dal comune per la rimozione d'ufficio compresa la demolizione di eventuali opere murarie sono addebitate ai responsabili della violazione.  
I mezzi pubblicitari rimossi d'ufficio saranno depositati presso il Magazzino comunale o altro luogo appositamente destinato.

Le spese sono determinate in ragione di quello effettivamente sostenute dall'Amministrazione comunale per la rimozione, il ripristino dei luoghi il trasporto ed il deposito.
3. Le violazioni alle norme del presente regolamento di esecuzione, sono punite con le sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie dall'art. 23 commi 11 e seguenti del C.d.S. —

*Capo IV — Norme finali*

**Art.17 Norme finali e transitorie**

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le norme del C.d.S. D.Lgs 30.04.92 n.285 e relativo regolamento di esecuzione ed attuazione DPR 16.12.1992 n.445 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Il presente Regolamento entrerà in vigore dal 01 gennaio 2006.